

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	RISCOSSIONE - Modello F24 - Versamenti unificati - Acconti
03	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti
04	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti
	LAVORO
05	PREVIDENZA
07	QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
08	Leggi In evidenza

RISCOSSIONE

Modello F24 - Versamenti unificati - Acconti - Acconti IRPEF 2025 - Calcolo - Modalità (DL 23.4.2025 n. 55)

È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 23.4.2025 n. 94 il DL 23.4.2025 n. [55](#), che stabilisce le regole per la determinazione degli acconti IRPEF 2025, risolvendo la problematica emersa in seguito al mancato coordinamento tra:

- il DLgs. [216/2023](#);
- la L. [207/2024](#).

Il decreto era stato annunciato con il comunicato stampa 22.4.2025 n. [125](#) del Consiglio dei Ministri.

Quadro normativo

L'[art. 1](#) co. 1 e 2 del DLgs. 216/2023 ha previsto per il solo anno 2024:

- una riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF da quattro a tre (in luogo delle aliquote previste dall'[art. 11](#) co. 1 del TUIR);
- l'incremento da 1.880,00 a 1.955,00 euro della detrazione d'imposta per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, di cui all'[art. 13](#) co. 1 lett. a), primo periodo, del TUIR.

Nel dettaglio, per il 2024 è stata applicata la seguente articolazione di scaglioni di reddito e di aliquote IRPEF:

- fino a 28.000,00 euro, 23%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, 35%;
- oltre 50.000,00 euro, 43%.

La novità principale consisteva dunque nell'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito complessivo IRPEF, con la conseguenza che per il reddito complessivo fino a 28.000,00 euro ha trovato applicazione un'aliquota pari al 23% (mentre in precedenza era prevista l'aliquota del 25% per lo scaglione di reddito superiore a 15.000,00 euro ma non a 28.000,00 euro).

Entrambe le misure (riduzione delle aliquote e incremento della detrazione) sono state poi confermate e messe a regime dal 2025 dall'[art. 1](#) co. 2 della L. 207/2024.

Problematica sul calcolo degli acconti IRPEF

L'[art. 1](#) co. 4 del DLgs. 216/2023 stabiliva che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF per i periodi d'imposta 2024 e 2025 doveva essere assunto, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei co. 1 e 2; di conseguenza, per la determinazione degli acconti in questione per il 2025 si sarebbe dovuto considerare la disciplina in vigore per l'anno 2023.

Intervento del Ministero dell'Economia e delle finanze

Sulla questione era intervenuto il Ministero dell'Economia e delle finanze. In particolare, con il comunicato stampa 25.3.2025 n. [32](#) era stato affermato che la norma in esame intendeva sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina IRPEF soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di IRPEF, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto.

Lo stesso Ministero annunciava un apposito intervento normativo che avrebbe sistemato la problematica e che sarebbe stato realizzato in tempo utile per evitare ai contribuenti aggravii in termini di dichiarazione e di versamento.

Correzione che è arrivata con il DL [55/2025](#), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 23.4.2025 n. 94, prima della messa a disposizione ai contribuenti della dichiarazione precompilata, prevista per il 30.4.2025.

Novità del DL 55/2025

L'[art. 1](#) del DL 55/2025 modifica l'[art. 1](#) co. 4 del DLgs. 216/2023 eliminando il riferimento all'anno 2025 e mantenendo l'applicazione della disposizione solo per il 2024. In altre parole, per effetto delle modifiche apportate, la norma prevede che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei co. 1 e 2. Per il 2025 trovano quindi applicazione le ordinarie regole di determinazione degli acconti.

Come riportato nel comunicato 22.4.2025 n. [125](#), il decreto legge conferma che i lavoratori dipendenti e i pensionati senza redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun acconto IRPEF per il 2025, evitando così qualsiasi aumento del carico fiscale.

DL 23.4.2025 n. 55

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 25.3.2025 n. 32

Comunicato stampa Presidenza del Consiglio dei Ministri 22.4.2025 n. 125

Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2025 - "Corretta la norma sugli acconti IRPEF 2025" - Negro - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 23.4.2025, p. 13 - "Con il decreto salva acconti risparmi fino a 260 euro" - Mobili -

Parente Italia Oggi del 23.4.2025, p. 29 - "Fisco, corretti gli acconti Irpef" - Bartelli

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Nomina del rappresentante fiscale - Requisiti di onorabilità - Prestazione di garanzia patrimoniale - Condizioni - Modalità operative \(prov. Agenzia delle Entrate 17.4.2025 n. 186368\)](#)

Il provv. Agenzia delle Entrate 17.4.2025 n. [186368](#) definisce le modalità operative per attestare i requisiti soggettivi e prestare la garanzia, ai fini dell'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale in ambito IVA.

Si ricorda che l'[art. 17](#) co. 3 del DPR 633/72 è stato modificato dall'[art. 4](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 13/2024 prevedendo che, per assumere il predetto ruolo, sia necessario possedere i requisiti soggettivi di cui all'[art. 8](#) co. 1 lett. a), b), c) e d) del DM 31.5.99 n. 164 e, in relazione al numero dei rappresentati, prestare un'idonea garanzia.

Il DM [9.12.2024](#) ha individuato i criteri per svolgere la funzione di rappresentante fiscale, conferendo al Direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire, con un provvedimento, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni contenute in tale decreto ministeriale.

Modalità di presentazione della dichiarazione per attestare i requisiti soggettivi

I soggetti che intendono assumere o che già operano con il ruolo di rappresentante fiscale ai fini IVA sono tenuti a presentare un'apposita dichiarazione, nella quale attestano di:

- non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'[art. 444](#) c.p.p. per reati finanziari;

- non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

- non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;

- non trovarsi in una delle condizioni previste dall'[art. 15](#) co. 1 della L. 55/90 ("Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"), come sostituito dall'art. 1 della L. 16/92.

La dichiarazione deve essere presentata contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA, con il quale sono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.

Modalità di prestazione della garanzia

La garanzia per assumere il ruolo di rappresentante fiscale può essere prestata sotto forma di:

- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- polizza fideiussoria;
- fideiussione bancaria.

Il valore massimale minimo è determinato in base al numero dei soggetti rappresentati e può variare da 30.000,00 euro, se si rappresentano da due sino a nove soggetti, a 2.000.000,00 di euro, qualora i soggetti rappresentati siano oltre mille. Per assumere la rappresentanza di un solo soggetto non è necessario prestare la garanzia, ma occorre comunque presentare la predetta dichiarazione.

La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a 48 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente. Dal giorno in cui quest'ultima comunica l'esito della verifica di conformità della garanzia ai requisiti di legge, il soggetto è abilitato a operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti pari alla soglia di appartenenza della garanzia stessa.

Soggetti già operanti come rappresentanti fiscali

I soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento in esame, operano già come rappresentanti fiscali sono tenuti, entro 60 giorni dalla stessa, ossia entro il 16.6.2025, a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti soggettivi e a prestare la garanzia (ove richiesto).

In caso di inadempimento all'obbligo, l'Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale l'avvio della procedura di cessazione d'ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati. Da quando si riceve tale comunicazione, sono concessi, comunque, ulteriori 60 giorni per provvedere a quanto richiesto.

Consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali

Con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, sarà resa nota la disponibilità del servizio per la consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno presentato la dichiarazione necessaria e prestato la garanzia (qualora richiesta).

art. 17 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 5 DM 9.12.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze

Provvedimento Agenzia Entrate 17.4.2025 n. 186368

Il Quotidiano del Commercialista del 19.4.2025 - "Rappresentanti fiscali solo con attestazione dei requisiti e garanzia" - Gazzera

Italia Oggi del 19.4.2025, p. 24 - "Iva, rappresentanti fiscali doc" - Ricca

Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2025 - "Stabilite le modalità per assumere il ruolo di rappresentante fiscale ai fini IVA" - Redazione

Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2024 - "Garanzie multiple per il rappresentante fiscale in Italia" - Greco - La Grutta

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Rappresentante fiscale" - Cosentino C.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Compensi incassati dopo la cessazione dell'attività - Eredi del professionista - Mancata emissione della fattura - Comunicazione del cessionario all'Agenzia delle Entrate \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.4.2025 n. 118\)](#)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.45.2025 n. [118](#) ha esaminato gli adempimenti da porre in essere nel caso di chiusura della partita IVA del professionista defunto prima dell'incasso dell'ultimo compenso.

In tale circostanza, il cessionario o committente dell'operazione dovrà corrispondere agli eredi l'importo al lordo dell'IVA. È onere degli eredi, infatti, provvedere all'apertura di una nuova partita IVA per conto del professionista defunto e adempiere agli obblighi ai fini IVA. Se gli eredi rimangono inerti, è onere del cessionario o committente regolarizzare l'operazione, effettuando una comunicazione all'Agenzia delle Entrate mediante il Sistema di Interscambio.

Momento di esigibilità dell'IVA

Ai fini IVA, la cessazione dell'attività professionale (e il connesso obbligo di chiusura della partita IVA) si determina solo alla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. [11/2007](#) e ris. n. [232/2009](#)).

Deve essere, infatti, valutato anche il fatto generatore dell'imposta che, nel caso delle prestazioni professionali, coincide con la materiale esecuzione del servizio, a prescindere dal momento del pagamento e dalla successiva morte del professionista stesso (Cass. SS.UU. n. [8059/2016](#)).

Resta fermo il momento di esigibilità dell'imposta, determinato, ai sensi dell'art. 6 co. 3 del DPR [633/72](#), sulla base del momento in cui il compenso è percepito e tale momento corrisponde al limite temporale estremo per adempiere all'obbligo di emissione della fattura.

Adempimenti in capo agli eredi

A livello generale, pertanto, la partita IVA del professionista non deve essere chiusa finché alcuni compensi professionali non sono ancora stati incassati, se le relative fatture non sono ancora state emesse.

A norma dell'[art. 35-bis](#) del DPR 633/72, gli eredi adempiono agli obblighi IVA per le operazioni effettuate dal soggetto passivo deceduto, entro sei mesi dalla data della morte del *dante causa*; ciò vale per tutti gli adempimenti i cui termini non siano scaduti da oltre 4 mesi prima della data del decesso.

È stato precisato, nella ris. Agenzia delle Entrate n. [34/2019](#), che, in caso di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella (salvo emettere in via anticipata la fattura per le prestazioni rese dal *de cuius*).

Adempimenti in caso di preventiva chiusura della partita IVA

Nell'ipotesi in cui, antecedentemente alla morte, il professionista abbia chiuso la partita IVA e alcuni compensi debbano essere ancora fatturati, spetta agli eredi l'apertura di una nuova partita IVA per conto del *de cuius* (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. [163/2021](#)). Ciò è necessario, in particolare, al fine di emettere la fattura per il corrispettivo percepito dagli eredi, oltre agli ulteriori adempimenti ai fini IVA.

Sul piano operativo, secondo un precedente documento di prassi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. [52/2020](#)), in caso di inerzia degli eredi a provvedere all'emissione della fattura, sarebbe stato onere del cessionario o committente emettere un'autofattura e versare l'IVA riferita al compenso professionale.

In base alla precedente interpretazione, dunque, il compenso era corrisposto al netto dell'IVA, essendo il cessionario o committente tenuto a versare l'imposta ai sensi dell'[art. 6](#) co. 8 del DLgs. 471/97.

Regolarizzazione del cessionario e nuovo regime sanzionatorio

Per effetto dell'[art. 2](#) del DLgs. 87/2024, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.9.2024, è variata la normativa in tema di regolarizzazione del cessionario: attualmente il comportamento del cessionario o committente che non regolarizza è sanzionabile ex [art. 6](#) co. 8 del DLgs. 471/97, ma non è più richiesto il versamento dell'IVA.

È, però, necessario comunicare l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi, dall'1.4.2025, dell'apposito codice "TD29", mediante il Sistema di Interscambio (specifiche tecniche fatturazione elettronica 31.1.2025).

Pertanto, superando parzialmente la citata risposta a interpello n. [52/2020](#), l'Agenzia delle Entrate ritiene che il compenso dovrà essere corrisposto dal cessionario o committente al lordo dell'IVA, chiedendo agli eredi del professionista defunto di aprire una nuova partita IVA. Se gli eredi rimangono inerti a quest'ultimo riguardo e non provvedono all'emissione della fattura per conto

del *de cuius*, il cessionario o committente è tenuto ad effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate (con il codice "TD29" via SdI) per regolarizzare l'operazione. Non è più necessario il versamento dell'imposta, in ragione delle descritte modifiche alla disciplina della regolarizzazione di cui all'[art. 6](#) co. 8 del DLgs. 471/97.

Resta fermo il potere dell'Agenzia delle Entrate di agire nei confronti degli eredi per recuperare l'IVA dovuta, unitamente a sanzioni e interessi.

art. 35 bis DPR 26.10.1972 n. 633

art. 6 co. 8 DLgs. 18.12.1997 n. 471

Risposta interpello Agenzia Entrate 22.4.2025 n. 118

Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2025 - **"Compensi agli eredi da corrispondere al lordo dell'IVA"** - Greco

Il Sole - 24 Ore del 23.4.2025, p. 35 - **"L'erede fattura con Iva il compenso spettante al professionista defunto"** - Abagnale - Santacroce

Italia Oggi del 23.4.2025, p. 32 - **"Deceduto, obbligo Iva su eredi"** -

Ricca Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Eredi" - Greco E.

Mauro A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Fattura - Regolarizzazione del cessionario" - Cissello A.

Lavoro

PREVIDENZA

Variazione del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) - Tasso d'interesse di differimento e dilazione e misura delle sanzioni civili (circ. INPS 18.4.2025 n. 80 e circ. INAIL 22.4.2025 n. 27)

Con la circ. INPS 18.4.2025 n. [80](#) e la circ. INAIL 22.4.2025 n. [27](#) sono stati illustrati gli effetti della decisione di politica monetaria del 17.4.2025 della Banca centrale europea (BCE), che ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR).

Dal 23.4.2025, il tasso è pari al 2,40%.

Nuovo valore dell'interesse di dilazione

L'interesse di dilazione sulle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e sanzioni civili ex [art. 2](#) co. 11 del DL 9.10.89 n. [338](#) viene calcolato al tasso dell'8,40% annuo e si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 23.4.2025.

Invece, non subiranno modifiche i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore.

Nuovo valore dell'interesse di differimento

L'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell'8,40% annuo. Il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2025.

Effetti sulla rateizzazione dei debiti INAIL

La variazione incide sul tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori ex [art. 2](#) co. 11 del DL [338/89](#) e, di conseguenza, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 23.4.2025 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all'8,40% (nulla varia per le rateazioni in corso).

Effetti sul valore delle sanzioni civili

La riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ad opera della

BCE produce effetti anche sulle sanzioni civili, per le quali occorre distinguere diverse fattispecie.

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ex [art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari:

- al 7,90% in ragione d'anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti);
- al 2,40% in ragione d'anno (senza la maggiorazione di 5,5 punti), se il pagamento viene effettuato entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Nei casi di evasione ex [art. 116](#) co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In merito, si segnala che:

- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell'omissione pari al 7,90% in ragione d'anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
- se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 9,90% in ragione d'anno (tasso del 2,40% maggiorato di 7,5 punti).

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all'[art. 1284](#) c.c.

Applicabilità della misura in caso di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili ridotte nel caso previsto dall'[art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000 dovranno essere calcolate nella misura dell'ex TUR. Nell'ipotesi di evasione di cui alla lett. b), la misura delle sanzioni è pari al già menzionato tasso aumentato di due punti.

In merito, viene evidenziato che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e, pertanto, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti.

Tanto premesso, posto che per effetto della decisione della BCE il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2025 (2% in ragione d'anno), dal 23.4.2025, la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari a 2,40%.

art. 116 co. 10 L. 23.12.2000 n. 388

art. 116 co. 8 L. 23.12.2000 n. 388

Circolare INPS 18.4.2025 n. 80

Il Quotidiano del Commercialista del 19.4.2025 - "Scende ancora il tasso di interesse su dilazione e differimento contributivo" - Andreozzi

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Omissioni ed evasioni contributive" - Andreozzi F.

QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Lavoratori tramite piattaforme digitali - Rider - Chiarimenti ministeriali (circ. Min. Lavoro 18.4.2025 n. 9)

Con la circ. Min. Lavoro 18.4.2025 n. 9, si fornisce una ricostruzione delle caratteristiche dei rapporti di lavoro dei lavoratori tramite piattaforme digitali in termini di classificazione e tutele, in attesa del recepimento della direttiva UE [2024/2831](#).

Classificazione dei lavoratori tramite piattaforme digitali

Il Ministero del lavoro rileva che la prestazione resa dai lavoratori che operano mediante piattaforme digitali può qualificarsi, in base alle concrete modalità di svolgimento, come:

- lavoro autonomo, in assenza di poteri di controllo, di direzione e sanzionatori e qualora sussista la reale facoltà del lavoratore di non accettare l'incarico di consegna o di dismettere unilateralmente la sua disponibilità senza, per questo, subire conseguenze pregiudizievoli;
- lavoro subordinato: il Ministero richiama la disciplina del lavoro intermittente, in quanto tipologia contrattuale di lavoro subordinato che presenta tratti sovrapponibili rispetto alla prestazione resa dai lavoratori mediante piattaforma digitale;
- collaborazione etero organizzata ai sensi dell'[art. 2](#) co. 1 del DLgs. 81/2015, secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche quando tali modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali.

Profili previdenziali e regime assicurativo INAIL

In merito all'inquadramento previdenziale, si sottolinea che, in caso di configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato o di una collaborazione etero organizzata vi è l'obbligo di iscrizione nell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS, come già affermato con la circ. Min. Lavoro n. [3/2016](#).

Quanto al regime assicurativo INAIL, si confermano le diverse modalità attraverso le quali può essere validamente regolata l'attività dei ciclofattorini che operano tramite piattaforma, realizzando tutele differenziate in conformità alla tipologia del rapporto. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la tutela è però identica sia che si tratti di lavoratori subordinati, che di collaboratori eterodiretti a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, che di lavoratori autonomi.

Direttiva UE 2024/2831

La circolare contiene alcuni cenni alla direttiva dell'Unione europea [2024/2831](#), la quale ha introdotto tutele minime nel lavoro mediante piattaforme digitali.

Tale direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2.12.2026, ha tra l'altro previsto che gli stessi si dotino di procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali ([art. 4](#) della direttiva UE 2024/2831).

art. 2 co. 1 DLgs. 15.6.2015 n. 81

art. 47 bis DLgs. 15.6.2015 n. 81

Direttiva (UE) 23.10.2024 n. 2831

Circolare Min. Lavoro e politiche sociali 18.4.2025 n. 9

Il Quotidiano del Commercialista del 19.4.2025 - "Rider etero organizzati da iscrivere nell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS" - Gianola

Il Sole - 24 Ore del 19.4.2025, p. 23 - "Contratto intermittente come forma tipica per il lavoro dei rider" - Falasca

Italia Oggi del 19.4.2025, p. 29 - "Contratto a chiamata per i rider" -

Cirioli Guide Eutekne - Lavoro - "Rider" - Gianola G.

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 13.2.2025 N. 47335

FISCALE

IMPOSTE INDIRECTE - SUCCESSIONI E DONAZIONI - Dichiarazione di successione - Approvazione del nuovo modello

Con il presente provvedimento sono stati approvati:

- il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di vulture catastali, unitamente alle relative istruzioni di compilazione;
- le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione.

L'aggiornamento si è reso necessario al fine di recepire le novità introdotte con la riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni operata dal DLgs. 18.9.2024 n. 139, applicabile alle successioni apertesi dall'1.1.2025.

Autoliquidazione dell'imposta di successione

Per le successioni apertesi dall'1.1.2025, per effetto degli artt. 27 e 33 del DLgs. 346/90, come modificati dal suddetto DLgs. 139/2024, anche l'imposta sulle successioni (e non più solo le imposte ipotecaria e catastale) è autoliquidata dai contribuenti, sulla base della dichiarazione di successione presentata.

Il versamento dell'imposta di successione autoliquidata deve avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Per importi pari o superiori a 1.000,00 euro il contribuente può eseguire il pagamento:

- per almeno il 20%, entro il suddetto termine;
- per il rimanente importo, in otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000,00 euro, in un massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione.

Per recepire tali novità, è stata inserita una specifica sezione nel quadro EF del modello di dichiarazione di successione, ove è possibile indicare l'imposta autoliquidata e gestirne il pagamento come previsto dalle nuove disposizioni.

Si ricorda che i codici tributo per il versamento dell'imposta di successione in autoliquidazione sono stati approvati con la ris. Agenzia delle Entrate 10.1.2025 n. 2.

Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica un apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l'invito a effettuare il pagamento entro 60 giorni.

Altre novità del modello aggiornato

Altre novità dell'aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e delle relative istruzioni concernono:

- i trust testamentari, per i quali viene previsto il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, nonché la possibilità di scegliere la c.d. "tassazione in entrata", optando per il pagamento dell'imposta di successione, autoliquidata, in occasione della presentazione della dichiarazione, in luogo del momento in cui avviene il trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari finali;
- l'adeguamento del sistema sanzionatorio alle nuove disposizioni introdotte dal DLgs. 14.6.2024 n. 87, nonché quelle concernenti il tardivo pagamento dell'imposta di successione, delle imposte ipotecarie e catastali e degli altri tributi autoliquidati;
- l'applicazione dei tributi speciali relativamente ai servizi ipotecari e catastali;
- la richiesta di "Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione".

Utilizzo del nuovo modello

La presentazione telematica della dichiarazione di successione, utilizzando il modello aggiornato, può avvenire dal 14.2.2025.

Il nuovo modello telematico di dichiarazione di successione si applica anche in relazione alle successioni apertesi fino al 31.12.2024, fermo restando che, come sopra indicato, l'autoliquidazione dell'imposta di successione si applica solo alle successioni apertesi dall'1.1.2025, mentre per le precedenti rimane la liquidazione d'ufficio.